

DETERMINAZIONE 6 NOVEMBRE 2023, N. 1/DTAC/2023

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI L'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL BIENNIO 2024-2025 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 363/2021/R/RIF E 389/2023/R/RIF

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI AMBIENTALI

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”; (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il comunicato dell’Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione *preview* file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025. L’Autorità, per quanto di interesse in questa sede, nella sopra richiamata deliberazione:
 - al comma 7.1 ha stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico-finanziario secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;
 - al comma 7.3 ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato

di gestione dei rifiuti urbani sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente;
- all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:
 - il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
 - il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- con determina 02/DRIF/2021 sono stati chiariti taluni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2, anche definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità con riferimento alla prima approvazione delle predisposizioni 2022-2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 389/2023/R/RIF reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;
- l'articolo 8 della deliberazione sopra richiamata introduce regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore H_a , al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento

dei *target*, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo;

- la medesima deliberazione 389/2023/R/RIF:
 - rinvia a successivi provvedimenti attuativi, la puntuale esplicitazione (ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a) delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio ($AR_{SC_{si},a}^{AGG}$) e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ($CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$), nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive;
 - in particolare, rinvia a successive determinazioni la definizione di schemi tabellari per la raccolta dei dati necessari alla quantificazione dell'indicatore H_a , nonché all'individuazione dei relativi obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento;
- al fine di implementare i provvedimenti attuativi di cui al precedente alinea, nei mesi di settembre e ottobre 2023, l'Autorità ha condotto approfondimenti nell'ambito di due *focus group* con i soggetti interessati, in particolare associazioni di Enti territorialmente competenti (ivi inclusi i Comuni), associazioni di categoria dei gestori e Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, oltre che in sede di tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie locali istituito con la deliberazione 333/2019/A;
- l'articolo 9 della deliberazione 389/2023/R/RIF rinvia, poi, a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione - prevista per le proposte tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 dal sopra richiamato comma 8.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF, nonché dal comma 1.2 della medesima deliberazione 389/2023/R/RIF - dell'aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025, con particolare riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 9.2).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione 385/2023/R/RIF l'Autorità ha adottato lo schema-tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani introducendo, tra le altre misure, il "Piano Economico Finanziario di Affidamento" (articolo 8 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione), e prevedendo che il medesimo sia allegato al contratto e redatto "secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 201/2022 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste";

- infatti, in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il citato decreto legislativo 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando, per quanto di interesse in questa sede, che:
 - le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi e lo schema tipo di piano economico-finanziario, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono anche resi accessibili gli atti e gli indicatori cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il Comunicato 10 ottobre 2023, l’Autorità ha reso disponibile una versione *preview* del *tool* di calcolo - elaborato nell’ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 della deliberazione 389/2023/R/RIF - richiedendo contestualmente l’invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili;
- nella sopra richiamata versione di *preview* del *tool* di calcolo l’Autorità ha, tra l’altro:
 - esplicitato le modalità operative per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata espresso dall’indicatore H_a ;
 - precisato che, per gli affidamenti assentiti ai sensi del decreto legislativo 201/2022, il Piano Economico Finanziario di Affidamento (di cui all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 385/2023/R/RIF) è sviluppato a partire dalla valorizzazione dei costi e dei ricavi riconosciuti al gestore degli specifici servizi e attività oggetto di affidamento nel periodo di riferimento della predisposizione tariffaria, reiterandone criteri e valorizzazioni fino al termine dell’affidamento;
- in esito alla pubblicazione della *preview* del *tool* di calcolo, sono pervenuti contributi da un significativo insieme di *stakeholder*, in particolare Enti territorialmente competenti (ivi inclusi i Comuni) e loro associazioni di categoria, gestori e loro associazioni, nonché società di consulenza;
- taluni *stakeholder* hanno segnalato l’opportunità di prevedere modalità di recupero degli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2), e quelli riquantificabili considerando il valore puntuale dell’inflazione relativo alla menzionata annualità, sottolineando l’entità significativa di tali scostamenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, nell’ottica di rafforzare le misure volte a promuovere l’uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
- consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tariffari, gli atti e le informazioni richieste dalla deliberazione 389/2023/R/RIF secondo una modalità di trasmissione che preveda – via canale *web*, nell’area *extranet* dedicata – la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta;
- ai fini dell’efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste in capo agli Enti territorialmente competenti, per ciascun ambito tariffario di pertinenza, richiedere ai medesimi soggetti la seguente documentazione:
 - il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo schemi tipizzati, in modo da assicurare un livello di approfondimento e di dettaglio delle informazioni fornite che risulti omogeneo e uniforme (pur prendendo atto delle peculiarità riscontrabili in ciascun territorio e in ciascun contesto gestionale);
 - le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale, nonché dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024;
- approvare, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF, i seguenti schemi tipo per l’elaborazione della proposta tariffaria:
 - il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (di cui all’Allegato 1 alla presente determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all’articolo 27 del MTR-2;
 - lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2 alla presente determina;
 - lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all’Allegato 3 e all’Allegato 4 alla presente determina.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- in attuazione di quanto previsto al comma 9.1, lett. b), della deliberazione 389/2023/R/RIF ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , esplicitare puntualmente - nell’ambito del *tool* di calcolo di cui all’Allegato 1 - le regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di

imballaggio $AR_{SC,si,a}^{AGG}$ e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio $CRD_{SC,si,a}^{AGG}$;

- specificare modalità semplificate di determinazione delle grandezze di cui al precedente alinea, che possano trovare applicazione nel caso di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari, al contempo prevedendo, per tale fattispecie, l'applicazione di un calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio basato su una maggiorazione rispetto al valore di riferimento, crescente in relazione al peggioramento delle *performance* ambientali della gestione.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- chiarire, in coerenza con quanto esplicitato nella determina 2/DRIF/2021 con riferimento alle precedenti annualità, che, qualora in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario debba:
 - a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori
- introdurre modalità operative che permettano all'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF; tale misura è da intendersi di natura straordinaria, alla luce della riscontrata spinta inflazionistica, imprevedibile e di magnitudo rilevante;
- rinviare agli ulteriori chiarimenti e alle precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenute nella determina 2/DRIF/2021, ribadendo che i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario debbano essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, sulla base dello schema tipo riportato in all'Allegato 2;

- provvedere, tra l'altro, alla trasmissione, della presente determina all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. c) del d.lgs. 201/2022.

DETERMINA

Articolo 1

Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione

- 1.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
 - a) il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'*Allegato 1*;
 - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'*Allegato 2*;
 - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'*Allegato 3*, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'*Allegato 4*.
- 1.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
 - a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
 - b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024.

Articolo 2

Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

- 2.1 Ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , sono esplicitate nel *tool* di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1 le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio $AR_{SC_{si},a}^{AGG}$ e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio $CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$.
- 2.2 Limitatamente ai casi di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari alla determinazione dell'indicatore H_a è prevista la possibilità di ricorrere a una modalità

semplificata di calcolo, secondo gli automatismi implementati nel *tool* di calcolo di cui alla lettera *a*) del comma 1.1. In tali casi, il calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio prevede una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle *performance* ambientali della gestione.

Articolo 3

Chiarimenti applicativi e disposizioni finali

- 3.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2 e all'articolo 1 della deliberazione 389/2023/R/RIF, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, secondo lo schema tipo di cui alla lettera *b*) del comma 1.1.
- 3.2 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve:
 - a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori.
- 3.3 L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel *tool* di calcolo di cui alla lettera *a*) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.
- 3.4 Sono fatti salvi i chiarimenti e le precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenuti nella determina 2/DRIF/2021, ai quali si rinvia.
- 3.5 La presente determina, inclusi gli allegati, è trasmessa alle associazioni ANCI, ANEA, CISAMBIENTE, FISE ASSOAMBIENTE e UTILITALIA, nonché - ai



fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4, lett. c), del decreto legislativo 201/2022 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

3.6 La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 6 novembre 2023

IL DIRETTORE
Lorenzo Bardelli